

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 novembre 2019, n. T00280

Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Patto Territoriale delle Colline Romane ÷ Comune di Olevano Romano ÷ Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere "Villa Marina" ÷ Cod. ASP 1520 ÷ Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente".

Oggetto: Approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Olevano Romano – Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere "Villa Marina" – Cod. ASP 1520 – Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 34 concernente gli accordi di programma;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", articolo 15 recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni" e, in particolare, il comma 2 *bis* relativo alla firma digitale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 29 luglio 2014;

ATTESO CHE:

- in data 05 settembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di Programma tra la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Olevano Romano per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Olevano Romano – Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere "Villa Marina"– Cod. ASP 1520 – Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente".
- il Consiglio Comunale di Olevano Romano con Deliberazione n.45 del 27 settembre 2019 ha ratificato l'Accordo di Programma in parola;

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato Accordo di Programma prevede che, a seguito dell'avvenuta ratifica consiliare, il medesimo venga approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Olevano Romano, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e pubblicato sul BUR;

RITENUTO di dover provvedere per tali fini all'approvazione del citato Accordo di Programma con proprio atto formale;

DECRETA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Olevano Romano, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente in data 05 settembre 2019 tra la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Olevano Romano per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Olevano Romano – Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere "Villa Marina"– Cod. ASP 1520 – Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente".

L'Accordo di Programma è parte integrante del presente decreto, con la materiale esclusione degli elaborati progettuali allegati alla deliberazione Giunta Regionale, n. 507 del 29 luglio 2014.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Ufficio Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

**REGIONE
LAZIO**

**PROVINCIA
ROMA**

**COMUNE
OLEVANO
ROMANO**

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Olevano Romano – Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere “Villa Marina”– Cod. ASP 1520 – Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente.

PREMESSO

CHE la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

CHE il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

CHE in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del “Patto Territoriale delle Colline Romane”;

CHE il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

CHE il Consiglio Comunale di Olevano Romano, con deliberazione n. 35 del 22 maggio 2009, ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità ed alla definizione del progetto presentato dalla Ditta Arceri Raffaella ed adottato la connessa variante urbanistica;

CHE il Consiglio Comunale di Olevano Romano con deliberazione n. 22 del 23 aprile 2010 ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni, a seguito di pubblicazione ai sensi di legge, avverso la citata deliberazione;

CHE con nota prot. n. 126208 del 6 agosto 2010 il Presidente della Provincia di Roma, come previsto dall'art. 4 del citato Protocollo d'Intesa delle Colline Romane, ha chiesto alla Presidente della Regione Lazio l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento di cui in oggetto;

CHE con nota prot. n. 27217 del 16 gennaio 2014 il Presidente della Regione ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e delegato l'Arch. Demetrio Carini, Dirigente dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Province di Roma-RI-VT, a convocare e presiedere la Conferenza di servizi ed esprimere il parere unico regionale;

CHE con nota prot. n. 48510 del 28 gennaio 2014 il delegato del Presidente della Regione Lazio ha convocato, per il giorno 5 febbraio 2014, la prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 ter della L. n. 241/90;

CHE la seduta del 5 febbraio 2014 si è conclusa con la richiesta di trasmissione di un nuovo elaborato grafico secondo quanto indicato dall'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Province di Roma - Rieti e Viterbo;

CHE con nota prot. n. 840 CI del 4 aprile 2014 l'ASP ha ottemperato a quanto richiesto nella citata seduta;

CHE con nota prot. n. 229813 del 16 aprile 2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 svoltasi in data 7 maggio 2014 e conclusasi positivamente;

CHE con nota prot. n. 279058 del 14 maggio 2014 il verbale della seduta della Conferenza di servizi del 7 maggio 2014 è stato trasmesso a tutti gli Enti/uffici coinvolti nel procedimento;

CHE con determinazione n. G07884 del 29 maggio 2014 il Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza di servizi e dato atto della possibilità di concludere l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

CHE con nota prot. n. 317315 del 3 giugno 2014 la citata determinazione è stata trasmessa a tutti gli enti/uffici coinvolti nel procedimento;

CHE la Provincia di Roma sottoscrive il presente accordo di Programma limitatamente alla propria competenza in ordine alla conformità del progetto con la programmazione di Patto, ferma restando la responsabilità dell'attività istruttoria sui progetti in capo ad ASP – CR scarl, quale soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Colline Romane.

CONSIDERATO

CHE l'intervento prevede la realizzazione di un fabbricato da adibire a centro salute e benessere;

CHE la realizzazione dell'intervento comporterà un incremento occupazionale di n. 3 unità

PRESO ATTO

- Dei verbali della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 svoltasi nelle sedute del 5 febbraio 2014 e del 7 maggio 2014;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo reso con nota prot. n. 011783 del 13 gennaio 2011;
- Del nulla osta della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca – Area Territorio Rurale Credito e Calamità Naturali reso con nota prot. 83147 GR/04/19 dell'11 febbraio 2014;
- Del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Prov. di RM-RI-VT reso nella seduta della Conferenza di Servizi del 7 maggio 2014;
- Del parere unico regionale favorevole acquisito nella seduta della Conferenza di Servizi del 7 maggio 2014;

- Del parere di massima favorevole con condizioni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma G – Dipartimento di Prevenzione Servizio S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica reso con nota prot. 7689 del 7 dicembre 2010;
- Del nulla osta dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno reso con nota prot. n. 1225 dell'11 febbraio 2014;
- Della conferma di ammissibilità del progetto deliberata dal Tavolo della Concertazione del 17 settembre 2008 resa dalla Provincia di Roma – Dipartimento V nelle sedute della Conferenza di Servizi;
- Della manifestazione di interesse al proseguimento dell'iter amministrativo espresso dal rappresentante della società proponente nella seduta della Conferenza di Servizi del 7 maggio 2014;
- Del certificato di destinazione urbanistica datato 2 ottobre 2010;
- Delle attestazioni rese in data 13 ottobre 2010 dal Direttore del Settore Tecnico del Comune di Olevano Romano in merito all'assenza di vincolo idrogeologico e di gravame di uso civico sulle aree interessate dall'intervento;
- Dell'attestazione di conformità dell'esistente resa dal Direttore del Settore Tecnico del Comune di Olevano Romano con nota prot. 01396 del 17 febbraio 2011 e confermata nella seduta della Conferenza del 5 febbraio 2014;
- Della dichiarazione di esclusione dell'intervento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA resa in data 21 settembre 2010 dal tecnico progettista Arch. Amedeo Antonelli;
- Dell'attestazione di conformità del progetto alle linee di indirizzo del Patto Territoriale delle Colline Romane resa dall'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane scarl;
- Della determinazione n. G07884 del 29 maggio 2014 del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti di conclusione della Conferenza di Servizi.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Olevano Romano, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Olevano Romano – Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a Centro Salute e Benessere “Villa Marina”, Cod. ASP 1520 – Ditta Arceri Raffaella, in variante al PRG vigente, composto dai sotto elencati elaborati esaminati nella seduta della Conferenza di servizi del 7 maggio 2014 ed approvati con determinazione n. G07884 del 29 maggio 2014:

- Relazione tecnica, Stima sintetica dei costi, Quadro economico con oneri concessori, pianificazione temporale dell'opera (cronoprogramma);
- Tav. 1 contenente: Stralcio Catastale e P.R.G.; N.T.A. in vigore e proposte; Carta tecnica Regionale; Stralcio Tavole P.T.P.; Planimetrie ante e post operam; Piante, prospetti, sezioni e particolari;
- Tav. 1 modificata secondo le prescrizioni dettate dall'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale RM – RI – VT nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 febbraio 2014, *(datata febbraio 2014)*;
- Documentazione fotografica;
- Perimetrazione intervento Tav. P.T.P.R. - stralcio tavole P.T.P.R. (A e B) tav. 26 foglio 376;

- Perimetrazione intervento Tav. P.T.P.R. – stralcio Norme Tecniche;
- Indagine geologica – geotecnica;
- Indagine vegetazionale con carta dell'uso del suolo e carta della classificazione agronomica dei terreni (relazione tecnica);
- Indagine vegetazionale con carta dell'uso del suolo e carta della classificazione agronomica dei terreni – documentazione fotografica;

ARTICOLO 2

(Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata esclusivamente al terreno interessato dall'intervento che muta la classificazione dell'area da zona "Agricola E1" a zona "Zona Turistica Ricettiva D2", con gli indici ed i parametri di progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3

(Prescrizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo:

- La realizzazione dell'opera sia eseguita secondo gli elaborati progettuali presentati per l'emissione del parere e si conferma quanto previsto nella Relazione Geologica a corredo del progetto;
- Preliminarmente alla fase esecutiva di ogni opera, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione di sondaggi geognostici (*no penetrometrie*) ubicati in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale. Le indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti esecutivi con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione.
- Prima della fase esecutiva deve essere verificata, con apposite indagini in situ e prove di laboratorio, la presenza di terreni geotecnicamente o sismicamente non compatibili, ottenendo il valore delle V_{s30} come da normativa vigente al fine dell'individuazione della Categoria del Suolo di Fondazione.
- Le fondazioni delle opere dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestata su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Siano messe in atto tutte le condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica incolumità, l'integrità dell'ambiente e la stabilità del versante, sia in fase esecutiva che gestionale, in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi dissesti sui versanti;

- Sia garantita una buona regimazione delle acque meteoriche in conseguenza dell'incremento delle superfici impermeabili; sia utilizzato materiale vegetativo certificato proveniente da vivai locali accreditati;
- Siano salvaguardate le piante arboree che non interferiscono con le opere di progetto (tre piante di pesco, una di susino e due di pero e gli arbusti di *Prunus spinosa*) assicurando, attraverso l'utilizzo di tecniche appropriate, che non vengano danneggiati gli apparati radicali e che vengano opportunamente valutati lo stato fitosanitario e le condizioni di stabilità. Se ci fosse interferenza con le future previsioni di progetto, vengano espantati e riutilizzati, con tecniche appropriate, per la creazione del verde in altre zone,
- Sia creata lungo la sponda del fosso che coincide con il lato est dell'area interessata dall'intervento, una fascia di vegetazione arboreo-arbustiva, ampia almeno dieci metri, a partire dal ciglio, con la doppia funzione di migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e di esercitare un'azione di filtro dagli inquinanti. Per la costituzione della fascia si privilegi l'evoluzione naturale della vegetazione esistente. In alternativa vengano messe a dimora specie autoctone selezionate, in base alle caratteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate nell'elenco fornito di seguito;
- Sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, anche per quella tra i fori e gli interstizi degli elementi dei parcheggi e dei percorsi pedonali, la ricostituzione spontanea di quella preesistente. In alternativa si proceda alla semina di piante erbacee utilizzando il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell'intervento;
- Siano eliminati, nell'impianto *ex novo* di specie vegetali per la realizzazione del verde di arredo e per le siepi, i rischi di inquinamento genetico di quelle autoctone presenti nelle aree limitrofe, attraverso le seguenti soluzioni alternative:
 - i. *reperimento di specie appartenenti a popolazione di piante locali in vivai scelte, in base alle caratteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate di seguito: Populus nigra, Salix alba, Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Ulmus minor, Sorbus torminalis, Fraxinus ornus, Malus sylvestris, Pyrus paraster, Ostrya carpinifolia, Mespilus germanica, Quercus pubescens, Quercus frainetto, Quercus cerris, Acer monspessulanum, Sorbus domestica, Corylus avellana, Acer campestre, Quercus petraea, Olea europae, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, Rosa canina, Rosa sempervirens, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Cornus mas, Lonicera caprifolium, Lonicera estrusca, Laurus nobilis, Coronilla emerus, Laburnum angyroides, Cytisus sessilifolius, Euonymus europaeus;*
 - ii. *raccolta di talee e/o materiale di propagazione (semi, selvaggioni, ecc) reperito nella zona nella fase precedente, o immediatamente precedente, a quella della posa in opera o dell'utilizzo. Sono da preferire quegli interventi che prevedono anche la messa a dimora di talee in situ prima della realizzazione delle opere e la fase successiva di manutenzione; utilizzo di specie alloctone per le quali non è riconosciuto nessuno stato di invasività e alberi da frutto locali anche nel caso in cui le soluzioni a) e b) non siano attuabili;*
- Nell'impianto *ex novo* di specie vegetali, siano privilegiate quelle resistenti alle fitopatie, a bassa esigenza idrica e che non necessitino di ripetuti interventi di manutenzione; siano utilizzati, in via prioritaria, fertilizzanti naturali e non siano invece utilizzati diserbanti;
- Sia posta, durante la fase di cantiere, particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo e, in attesa del riutilizzo, accumularlo in spessori modesti al fine di preservarlo meglio ed evitare compattamenti eccessivi;
- Sia previsto un progetto dedicato alla realizzazione del verde che recepisca quanto elencati nei punti precedenti, e preveda le specie vegetali da impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma rigidamente legato ai periodi di utilizzo del

- materiale vegetale, un piano di manutenzione per la gestione del verde di nuovo impianto, ecc.
- E' vietato lo scarico del materiale asportato nelle zone sottostrada, nelle scarpate e lo spargimento sui terreni agricoli. Il materiale di risulta dello scavo non riutilizzato in loco, dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 dalla DGR Lazio 816/06 e dal D. Lgs. 4/2008;
 - L'istante si impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;
 - La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico ed ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica di seguito riportata: *D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"; DGR Lazio 387 del 22.05.2009.*

Azienda Sanitaria Locale RM G — Dipartimento di Prevenzione — S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica

- Vengano rispettati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente sull'aerazione ed illuminazione degli ambienti; nel caso di insufficiente ricambio d'aria naturale dovrà essere previsto idoneo ricambio forzato dell'aria in applicazione alla norma UNI 10339;
- Vengano attuate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la vivibilità dell'edificio alle persone disabili (D.G.R. 27/03/2001 n. 424);
- L'edificio dovrà essere allacciato alla fognatura Comunale o in alternativa sia adottato un sistema di smaltimento acque reflue previsto dalla normativa vigente dimensionato per il numero di abitanti equivalenti.

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:
 - al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per anni 15 (quindici), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica
- 2) all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;
- 3) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente;
- 4) al rispetto delle prescrizioni impartite dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Olevano Romano n. 35 del 22 maggio 2009.

La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il

consenso unanime dei sottoscrittori.

ARTICOLO 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 l'adesione del Sindaco al presente Accordo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Olevano Romano entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 7

(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'articolo 6, il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Olevano Romano con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ARTICOLO 8

(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Olevano Romano – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti firmatari, designati dai medesimi.

Comune di Olevano Romano: f.to il Sindaco Umberto Quaresima

Città Metropolitana di Roma Capitale: f.to il Sindaco Metropolitan Virginia Raggi

Regione Lazio: f.to il Presidente Nicola Zingaretti

Roma, 5 settembre 2019

Documento soggetto a firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005